



# CITTA' DI MESOLA

(Provincia di Ferrara)



## Ufficio del Sindaco

C.F. 82001930385

P.I. 00351150388

Prot. n. 13662

Ordinanza n. 41/2020

**OGGETTO:** approvazione del piano delle condizioni minimali per lo svolgimento **dei mercati** in applicazione dell'**ordinanza della Regione Emilia Romagna del 12.11.2020 n.216** in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria COVID 19.

### IL SINDACO

#### **Richiamati:**

- il D.P.C.M. in data 8 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. in data 9 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. in data 22 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. in data 1 aprile 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. in data 17 maggio 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 22 aprile 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 17 maggio 2020 e relativo protocollo allegato "Protocollo di regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche;


#### **Visti:**

- il decreto-legge del 07 ottobre 2020 n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";



# CITTA' DI MESOLA

(Provincia di Ferrara)



## Ufficio del Sindaco

C.F. 82001930385

P.I. 00351150388

- il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ;
- il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ;
- il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»»,

**Viste** le Ordinanze del Ministro della Salute del 4 e del 10 novembre 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020 e nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 10 novembre 2020, nonché la successiva Ordinanza del 13 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 14 novembre 2020;

**Considerato** quindi che alla Regione Emilia-Romagna sono applicate le misure di cui all'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020;

**Vista** l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 216 del 12.11.2020 riguardante MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID 19 nella quale al punto a 4) si dispone:


- che sia fatto divieto su aree pubbliche o private di esercizio delle attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati di cui al D.Lgs. n. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al D.M. 20/11/2007 se non nei Comuni nei quali sia adottato dai **sindaci un apposito piano**, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:
  - nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
  - presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
  - sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
  - applicazione delle misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al “protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.;

**Vista** la Circolare della Questura di Ferrara n. 1337/A.4.2020/Gab. del 04.11.2020 “Gestione dei mercati della Provincia di Ferrara in periodo di emergenza Covid-19”;



# CITTA' DI MESOLA

(Provincia di Ferrara)



## Ufficio del Sindaco

C.F. 82001930385

P.I. 00351150388

**Considerato** che, in base a quanto sopra, occorre definire le condizioni minimali dello svolgimento in assoluta sicurezza dei mercati, visto quanto indicato al punto a 4) nell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del 12.11.2020, prescrivendo la perimetrazione e la presenza di unici varchi di accesso separati da quelli di uscita, oltre a richiamare quanto disposto con l'Allegato 9 del D.P.C.M. 3 novembre 2020, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale;

**Ritenuto** opportuno adottare il piano delle condizioni minimali per lo svolgimento dei mercati, volto a consentire nell'ambito dei divieti generali regionali, lo svolgimento dell'attività, tenuto conto del rilievo sociale e di servizio che il mercato svolge per il territorio comunale;

**Sentiti** i rappresentanti delle Associazioni di categoria, del Corpo di Polizia Locale e del Settore Tecnico;

**Considerato** che, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

**Ai sensi** dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;


## ORDINA

1. è approvato il Piano delle condizioni minimali e delle condizioni dettagliate per lo svolgimento dei mercati, ai sensi dell'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 216 del 12 novembre 2020, allegato al presente provvedimento;
2. che - con decorrenza dal 17 novembre 2020 - l'effettuazione dei mercati su suolo pubblico o privato avvenga solo nel rispetto delle condizioni indicate nel predetto piano, da consegnare agli operatori, al fine di consentirne lo svolgimento in condizioni di massima sicurezza;
3. allo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del virus COVID -19, sono autorizzati a partecipare ai mercati settimanali di Mesola, Bosco Mesola, Monticelli ed i posteggi isolati nella Piazza morta di Ariano:
  - a) Non solo gli operatori titolari di posteggio regolarmente abilitati, ma anche eventuali spuntisti;
  - b) Gli operatori autorizzati a partecipare al mercato dovranno posizionarsi nel rispetto dei posteggi in concessione, mantenendo un adeguato distanziamento dal posteggio più vicino, secondo le disposizioni impartite dagli organi di vigilanza. Ulteriori spostamenti potranno essere disposti al momento dell'arrivo per insindacabili motivi di viabilità o ordine pubblico da parte del personale della Polizia Locale;



# CITTA' DI MESOLA

(Provincia di Ferrara)



## Ufficio del Sindaco

C.F. 82001930385

P.I. 00351150388

c) L'Ufficio Tecnico comunale provvederà alla delimitazione dell'area mercato secondo le previsioni dell'allegato Piano che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con transenne e nastro segnaletico, predisponendo un solo varco di accesso con percorsi differenziati in entrata e uscita come indicato nelle planimetrie allegata e individuandoli con apposita segnaletica;

d) L'accesso, da parte dei titolari di posteggio, all'area mercatale dovrà avvenire a partire dalle ore 7:00 e concludersi entro le ore 8:30; le operazioni di vendita potranno iniziare a partire dalle ore 8:30 ma, in ogni caso, non prima che siano completate le operazioni di perimetrazione e definizione degli accessi all'area mercatale e dovranno terminare alle ore 12:30; il posteggio dovrà essere liberato entro le ore 13.30; per quanto non previsto dalla presente ordinanza, vale il vigente Regolamento Comunale di mercato;

#### **4. Nell'area mercatale i clienti devono:**

- a) evitare assembramenti e mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro;
- b) devono obbligatoriamente fare uso di mascherina o di altra idonea protezione delle vie respiratorie e provvedere all'igienizzazione delle mani; sono esonerati dall'uso della mascherina o copertura i minori sotto i sei anni e i soggetti con disabilità non compatibili con l'uso continuativo della stessa; durante le operazioni di acquisto è obbligatorio per i clienti che volessero scegliere autonomamente la merce, toccandola, indossare i guanti "usa e getta" o igienizzare preventivamente le mani;

#### **5. Gli operatori, utilizzatori di posteggio, devono:**

- a) pulire e igienizzare le attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
- b) devono fare uso delle mascherine e dei guanti, mentre chi vende prodotti non alimentari può sostituire l'uso dei guanti con la frequente igienizzazione delle mani;
- c) devono mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani; devono mantenere il distanziamento di almeno un metro dai clienti e dagli altri operatori;
- d) dovranno mettere a disposizione della clientela che volesse scegliere in autonomia la merce, toccandola, anche guanti monouso;

6. Dovranno essere tassativamente rispettate tutte le misure generali di profilassi di cui al "protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE" approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i., nonché dell'Allegato 9 del D.P.C.M. 03 novembre 2020.

### **DISPONE**

- a) che contestualmente alla vigenza della presente ordinanza siano abrogate eventuali disposizioni in contrasto.
- b) che la presente ordinanza sia resa nota agli operatori con le modalità ritenute più idonee (PEC o notifica), anche mediante le relative Associazioni di categoria;
- c) è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;
- d) la trasmissione della presente Ordinanza:



**CITTA' DI MESOLA**  
(Provincia di Ferrara)



**Ufficio del Sindaco**

C.F. 82001930385

P.I. 00351150388

- 1) al Corpo di Polizia Locale associato e alle Forze dell'Ordine competenti territorialmente per la relativa vigilanza e controllo sull'osservanza del presente atto;
- 2) al Signor Prefetto della Provincia di Ferrara;
- 3) al Signor Questore della Provincia di Ferrara;
- 4) al Responsabile del Settore SUAP locale.

**A V V E R T E**

che la violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, così come specificato dal Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.


Mesola, 16 novembre 2020



IL SINDACO  
Gianni Michele Prof. Padovani



**CITTA' DI MESOLA**  
(Provincia di Ferrara)



**Ufficio del Sindaco**

C.F. 82001930385

P.I. 00351150388

**ALLEGATO**

**PIANO DELLE CONDIZIONI MINIMALI PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI**

In applicazione dell'**ordinanza della Regione Emilia Romagna del 12.11.2020 n. 216** in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria COVID 19


L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati di cui al Dlgs 114/98 nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al DM 20.11.2007 è **consentito a condizione che si rispettino le seguenti prescrizioni:**

- 1. l'area mercatale sia perimetrata, mediante transenne, nastri o altri sistemi idonei, con la presenza di varchi di accesso e di uscita separati;**
- 2. l'area mercatale deve essere presidiata da sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;**
- 3. nell'area mercatale dovranno essere applicate le seguenti misure di mitigazione del rischio COVID 19, di cui al "protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE" approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.:**
  - a) per accedere alle aree mercatali è fatto obbligo di indossare la mascherina;
  - b) dovrà essere definita l'esatta conformazione dell'area mercatale con l'individuazione del numero massimo di posteggi, con la possibilità di attuare spostamenti dei posteggi al fine di garantire l'efficace rispetto delle misure di sicurezza. Le aree dovranno individuare varchi informativi e le aree dovranno essere adeguatamente presidiate con addetti al controllo al fine di evitare assembramenti;
  - c) dovrà essere definito il numero e la tipologia degli addetti al controllo dell'area mercatale (reclutati dai partecipanti e dalle Associazioni di categoria e/o di volontariato) che si occuperanno della prevenzione degli assembramenti nell'area di vendita delimitata;
  - d) in ciascun posteggio gli operatori dovranno essere in un numero congruo a garantire il distanziamento sociale tra loro, nonché indossare mascherine e altri dispositivi protettivi monouso;
  - e) prima dell'inizio delle operazioni di vendita, ogni operatore commerciale dovrà collocare idonea segnaletica nelle zone prossimali ai singoli banchi finalizzata a tenere la distanza di sicurezza dei clienti e al fine di evitare il formarsi di assembramenti;
  - f) è vietata la vendita di cose usate (quali indumenti o scarpe o capi abbigliamento o altro bene usato);
  - g) gli operatori potranno utilizzare il solo fronte espositivo su strada e non i fronti espositivi laterali.**



# CITTA' DI MESOLA

(Provincia di Ferrara)



## Ufficio del Sindaco

C.F. 82001930385

P.I. 00351150388

### PIANO DELLE CONDIZIONI DETTAGLIATE PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI

**Emergenza COVID 19 - Piano di sicurezza per il mercato settimanale di Mesola – Bosco Mesola – Monticelli – Posteggi isolati nella Piazza morta di Ariano.**

#### DISPOSIZIONI GENERALI

Questo piano dà seguito al punto a.4 dell'**ordinanza della Regione Emilia Romagna del 12.11.2020 n. 216** per permettere lo svolgimento dei mercati settimanali di Mesola, Bosco Mesola, Monticelli e Posteggi isolati nella Piazza morta di Ariano.

Le condizioni rispettate da questo piano sono le seguenti:


- *Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;*
- *Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.*
- *Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.*
- *Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.*
- *Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro.*
- *Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.*

#### **1. Informazione e comunicazione**

*Il Comune per i mercati e le fiere, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa la clientela circa le disposizioni vigenti, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili delle aree mercatali, appositi depliant informativi;*

*In particolare, le informazioni riguardano:*

- *l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e in quel caso di chiamare il proprio MMG o PLS;*
- *l'obbligo di rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;*



**Ufficio del Sindaco**

C.F. 82001930385

P.I. 00351150388

- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter permanere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso al mercato, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, etc.);
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di distanziamento di corretto comportamento. Tra gli strumenti di comunicazione, si raccomanda l'affissione di cartelli in posizione ben visibile. I cartelli rivolti alla clientela dovranno essere in lingua italiana e inglese.

**2. Organizzazione degli spazi mercatali**

Gli spazi dovranno essere riorganizzati, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per evitare gli assembramenti ed assicurare le misure di distanziamento interpersonale della clientela. Ove non sia possibile intervenire sulla distribuzione degli spazi, occorrerà porre in essere adeguate misure organizzative per assicurare il distanziamento interpersonale ed il divieto di assembramenti. **gli operatori potranno utilizzare il solo fronte espositivo su strada e non i fronti espositivi laterali.**

**3. Vendita di generi alimentari**

Per quanto riguarda la vendita di generi alimentari bisogna attenersi a quanto stabilito nel documento "Indicazioni tecniche per le attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti in relazione al rischio SARS CoV-2" predisposto dal Servizio regionale Prevenzione collettiva e Sanità pubblica (Protocollo alimenti).

Devono essere rispettate da tutti i presenti le misure di distanziamento di almeno un metro e l'utilizzo di guanti (o gel igienizzante) e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca anche con altri idonei mezzi, forniti, in mancanza di disponibilità da parte del compratore, dal venditore; Non saranno fatti accedere i clienti privi di dispositivi di protezione.

L'area mercatale dovrà essere perimetrata come da piantina predisposta dall'Ufficio Tecnico comunale e avrà la presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita. Entrambi i varchi saranno presidiati da addetti in divisa incaricati dal Comune che consentiranno l'accesso al massimo a trenta clienti per volta e vigileranno sul distanziamento delle persone in attesa all'ingresso;

**4. Informazione e comunicazione**

In considerazione dell'importanza della responsabilizzazione individuale da parte dei clienti nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione, deve essere garantita l'adozione da parte dei titolari dei posteggi, nel caso dei mercati, delle fiere, dei mercatini degli hobbisti e dei posteggi isolati, di tutti i possibili strumenti di informazione e comunicazione rivolte alla clientela sulle regole di accesso e comportamento.

**5. Misure igienico-sanitarie**

Per ogni situazione vengono stabilite le seguenti misure igienico-sanitarie:



# CITTA' DI MESOLA

(Provincia di Ferrara)



## Ufficio del Sindaco

C.F. 82001930385

P.I. 00351150388

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione nei varchi e negli altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- g) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- h) non toccare le superfici e/o oggetti di uso promiscuo con le mani nude;
- i) è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

## **DISPOSIZIONI PER I TITOLARI DI POSTEGGIO**

### **1. Disposizioni generali**

Ogni posteggio, o banco di vendita, dev'essere opportunamente delimitato con nastro bianco-rosso predisponendo un unico accesso contingentato alle merci esposte per evitare gli assembramenti, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.; è obbligatoria la ricorrente ed efficace sanificazione delle attrezzature facenti parte della struttura di vendita;

Gli operatori del mercato dovranno essere presenti nella posizione assegnata non prima delle ore 7,00 e lasciarla libera entro le ore 13,30 ed esercitare l'attività di vendita dalle ore 8,30 alle ore 12,30;

La posizione dei banchi all'interno sarà quella prevista dalla planimetria. Ulteriori modifiche e/o spostamenti verranno stabiliti dal personale della Polizia locale, in base alle situazioni che verranno a determinarsi all'interno dell'area mercatale; Il Comando di Polizia Locale potrà, secondo necessità, anticipare l'orario di apertura.

Ogni banco di vendita dovrà essere autosufficiente dal punto di vista della fornitura di energia elettrica. Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:

- Corsie mercatali a senso unico;
- Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
- Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
- Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

### **2. Operazioni a carico del titolare**

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;



**Ufficio del Sindaco**

C.F. 82001930385

P.I. 00351150388

- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;

**3. Misure relative ai dipendenti**

*Il personale dovrà essere dotato di specifici dispositivi di protezione individuale alcuni dei quali comuni a tutto il personale, altri che si differenziano a seconda del tipo di mansione svolta. Ciascun lavoratore dovrà ricevere formazione/addestramento necessario per il corretto uso dei dispositivi di protezione individuale e, pertanto, dovrà utilizzarli conformemente alle informazioni ricevute. Ciascun lavoratore dovrà custodire i propri dispositivi di protezione individuale senza apportare agli stessi modifiche e dovrà segnalare immediatamente al datore di lavoro qualsiasi difetto o inconveniente. Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità sanitarie. All'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno i dispositivi di protezione individuale idonei. In generale si ricorda che le mascherine monouso sono distribuite in confezioni sterili, ragione per cui occorre lavare bene le mani prima di toccarle altrimenti si rischia di infettarle e annullarne l'effetto protettivo ed è parimenti importante lavarsi le mani anche dopo averle tolte. Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati. Non devono essere riutilizzati. Anche se coperte dai guanti le mani non devono entrare a contatto con bocca, naso e occhi. Si ricorda che il lavaggio molto frequente delle mani da parte dell'operatore appare la procedura più semplice e idonea a mantenere un buon livello igienico. L'Azienda è tenuta a fornire ai dipendenti gli appropriati dispositivi di protezione individuale compreso il gel idroalcolico per la disinfezione delle mani. Informazione e formazione dei lavoratori. Il personale deve essere adeguatamente informato e formato:*

- sulle misure di prevenzione e mitigazione dei contagi da Covid-19;
- le corrette tecniche di igienizzazione delle mani;
- le corrette modalità d'uso dei dispositivi di protezione individuale. Il datore di lavoro provvederà pertanto a formare ed informare il proprio personale: tramite momenti formativi interni che includano la presente linea guida e le eventuali procedure aziendali organizzative interne per la prevenzione della diffusione del virus responsabile del COVID-19. Ogni membro del personale, sia dipendente della struttura, sia dipendente di ditte terze operanti nella struttura, dovrà rispettare rigorosamente le misure indicate nelle presenti linee guida.

**CONCLUSIONI**

*Ogni mancanza di rispetto del presente piano può essere fatta valere ai fini dell'allontanamento della bancarella, per motivi di sicurezza, e del mancato rinnovo del permesso di vendita fintanto che permane la situazione di emergenza.*



**CITTA' DI MESOLA**  
(Provincia di Ferrara)



**Ufficio del Sindaco**

C.F. 82001930385

P.I. 00351150388

*L'assenza degli operatori alla giornata di mercato durante l'efficacia del presente Piano non saranno contabilizzate ai sensi della Legge Regionale 25.6.1999 n.12 per la disciplina del commercio su aree pubbliche.*

*Il Comando della Polizia Locale e le forze dell'ordine vigileranno ai fini sul rispetto del presente Piano e potranno disporre in loco piccole modifiche, integrazioni o modifiche anche alla collocazione dei banchi al fine di migliorare la sicurezza.*


TAV. A

MERCATO MESOLA  
PIAZZA DELLA VITTORIA

TRANSENNAMENTO

USCITA

INGRESSO




TAV. 2

MURATA NUOVE  
PIAZZA UMBERTO I.

TRANSENNAMENTO




POSTE 991



MERCATO DI BOSCO MESOLA

TRANSENNALENZA



PIAZZA "CRISTINA"

TAV. 4  
MERCATO MONTICELLI  
PIAZZA S. MAGGIO

TRANSEUNAMENATO  
POSTEQA1



TAV. 5  
PIAZZA MORTA DI ARIANO  
PIAZZA GARIBOLDI  
TRANSEMPAMENTO  
POSTE 921

